



# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza  
e la Normativa Tecnica

di concerto con

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro  
e delle Relazioni Industriali

## I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 27 e 28 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli articoli 45 e 46 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero del lavoro, della salute e della

previdenza sociale e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 “*Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato*”, in particolare l’articolo 2 comma 2, con cui la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale»;
- VISTA** la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 14 luglio 2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE sopra citata;
- VISTA** l’istanza della società ***E.S.C. Engineering Safety Certification S.r.l.*** con sede legale in Viale della Regione, 6 - 93100 Caltanissetta (CL), dell’8 gennaio 2018, prot. n. 9210, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, con scadenza il **3 febbraio 2018**, in accordo alle procedure previste all’Allegato IX (*Esame CE del tipo*) alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 17 ottobre 2017, agli atti prot. n. 466946 del 19/10/2017, con la quale è rilasciato alla società ***E.S.C. Engineering Safety Certification S.r.l.*** l’accreditamento per il punto n. 17 dell’Allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX);
- VISTI** gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) dai quali risulta che a carico della società ***E.S.C. Engineering Safety Certification S.r.l.*** e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/11, alla data

7/11/2017, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo”

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

## **DECRETANO**

### Art.1

1. La società ***E.S.C. Engineering Safety Certification S.r.l.***, con sede legale in Viale della Regione, 6 - 93100 Caltanissetta (CL), è autorizzata ad esercitare attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l'***Esame CE del tipo*** di cui all'allegato IX (Modulo B) per le seguenti macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

### Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

### Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al **03/02/2022** ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

#### Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, questo limita, sospende o revoca l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza alla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

#### Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Macchine").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 9 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE  
per il mercato, la concorrenza, il consumatore  
la vigilanza e la normativa tecnica  
(*F.to Avv. Mario Fiorentino*)

IL DIRETTORE GENERALE  
dei Rapporti di lavoro e  
delle Relazioni Industriali  
(*F.to Dr. Romolo de Camillis*)